

Lucca, è stata imbrattata con la scritta « Gay Rauss » accompagnata da una svastica;

nella stessa libreria, 28 giugno 2003, era stato ospitato un incontro organizzato dall'associazione lucchese « L'Altro Volto / Lucca Gay Lesbica », in occasione della giornata mondiale dell'orgoglio omosessuale, e un altro incontro era previsto per la sera del 30 giugno 2003;

si è trattato dell'ennesimo episodio omofobo, razzista e discriminatorio, da parte di soggetti che, in una città come Lucca medaglia d'oro per la Resistenza, si sentono liberi di agire indisturbati;

non è, infatti, la prima volta che scritte inneggianti all'odio razziale o alla violenza contro gli omosessuali, appaiono sui muri della nostra città;

queste manifestazioni di odio nei confronti delle persone omosessuali si collocano all'interno di un clima di intolleranza e discriminazione crescente e sempre più preoccupante in città —:

se ritenga di dover intervenire, con misure di prevenzione e pubbliche prese di posizione, affinché siano sradicate queste presenze violente e anti-democratiche.
(4-07123)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta orale:

SASSO, CAPITELLI e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica prevede:

« Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie, approssimandovi la suddetta scadenza del terzo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge » —:

entro quale termine saranno presentati al Parlamento sia la prevista relazione sullo stato di attuazione, sia il Decreto ministeriale concernente il superamento delle preesistenti disposizioni presenti nel testo unico.
(3-02581)

GRIGNAFFINI, CAPITELLI, SASSO, TOCCI, MARTELLA, LOLLI, CARLI, CHIAROMONTE e GIULIETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

è arrivata nelle scuole, sotto forma di comunicazione di servizio, della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, con data 10 aprile 2003, una voluminosa nota ministeriale che illustra il piano di formazione e di informazione a sostegno dell'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici;

il suddetto piano dovrebbe avere esecutività immediata, ponendosi l'obiettivo di informazione e formazione sulla riforma e coinvolgendo, fin dal mese di

maggio 2003, tutti i dirigenti della scuola primaria e almeno un docente per ogni scuola;

il piano è strutturato in momenti informativi in presenza della durata di 20 ore organizzati dalle direzioni regionali e in successivi percorsi di *e-learning* integrato, realizzati dall'INDIRE;

la nota ministeriale, in assenza dei decreti attuativi, prevede che le scuole dovranno « adottare » l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo previsto nel decreto ministeriale 100/2002, decreto sulla sperimentazione che aveva validità annuale e che al momento non risulta essere oggetto di una valutazione conclusiva;

per « lumeggiare concettualmente » la futura riforma che oggi, in assenza dei decreti delegati, risulta del tutto inesistente, la nota suggerisce di studiare per bene le indicazioni nazionali dei piani di studio personalizzati delle attività educative nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e le relative raccomandazioni attuative che peraltro non risultano neppure essere previste nell'ambito della suddetta sperimentazione;

la nota ministeriale segnala del tutto illegittimamente l'opportunità di una utilizzazione delle risorse provenienti dalla legge n. 440 del 1997, appena la direttiva sarà emanata, e di quelle destinate alla formazione dal contratto annuale del marzo 2003 e ripartite con la direttiva n. 36 del 7 aprile 2003 —:

in base a quali valutazioni di legittimità, con il rischio di aprire nelle scuole un conflitto gravissimo e generalizzato, in assenza dei decreti attuativi della legge n. 531 del 2003 si intenda utilizzare come strumento di attuazione della legge delega quello che al momento risulta essere solo il contenuto di una sperimentazione peraltro ancora mancante di una valutazione conclusiva. (3-02582)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

molte associazioni liberamente costituite tra gli specializzati e gli specializzandi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) hanno maturato la convinzione che si debba procedere obbligatoriamente alla revisione della terza fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a contratti a tempo indeterminato e determinato per l'insegnamento nelle scuole statali, attualmente in fase di predisposizione provvisoria ed in attesa di convalida definitiva, a norma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

infatti, secondo il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, che ha emesso le sentenze numeri 200306339 e 200307435 del 14 luglio 2003, « mancano le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle SSIS », con riferimento alla terza fascia delle graduatorie permanenti;

inoltre, sempre secondo quanto scritto in dette sentenze, nel dare un punteggio aggiuntivo agli insegnanti privi di specializzazione rilasciata dalla SSIS « si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie »;

il giudice conclude ordinando « che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa »;

adesso il Ministro interrogato deve decidere se agire a norma di legge e secondo logica, adeguandosi alla sentenza, oppure no;

a norma di legge, infatti, l'articolo 650, comma 1, del codice penale punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, stabilendo che « chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di

sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000 »;

d'altronde, come è noto, la sentenza del TAR è immediatamente esecutiva e presentare appello al Consiglio di Stato non esime il Ministero dal dare attuazione a quanto ordinato in sentenza;

seconda logica, inoltre, a detta di tutti gli esperti in materia, anche degli avvocati delle parti sconfitte al contenzioso giudiziario, il Consiglio di Stato non potrà che confermare la sentenza del TAR, troppo evidente e netta, imponendo nuove graduatorie per la terza fascia ed alcune nuove nomine ad anno iniziato, con tutte le conseguenze che ciò comporta;

il decreto ministeriale 16 aprile 2003, n. 40, ha approvato una tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle citate graduatorie permanenti, denominata A1, da utilizzarsi esclusivamente per gli inclusi nella terza fascia, nella quale si è prevista l'aggiunta di « 18 punti » per le « altre abilitazioni/titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione, o idoneità » in un contesto in cui già i docenti specializzati e specializzandi erano e sono fortemente discriminati e penalizzati, in quanto si vedono attribuiti solo « 30 punti »;

tale penalizzazione si evidenzia innanzitutto perché gli specializzati presso le SSIS possono concorrere solo per il 50 per cento dei contratti a tempo indeterminato, contro il 100 per cento cui concorrono gli idonei non vincitori del concorso ordinario, pur avendo gli specializzati SSIS conseguito l'abilitazione e la specializzazione all'insegnamento superando le prove di un esame, pur avendo vinto il concorso per l'accesso alle SSIS, le quali sono a numero programmato « sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema so-

ciale e produttivo », a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264;

la discriminazione si concretizza anche nel fatto che nelle graduatorie permanenti gli insegnanti specializzati SSIS sono gli unici cui viene detratto il punteggio di servizio fino a 24 punti;

oggi molte associazioni di specializzati e specializzandi presso le SSIS si attendono dal Ministro interrogato un immediato intervento che ripristini l'equità all'interno della terza fascia delle graduatorie permanenti;

a giudizio dell'interrogante non sarebbe spiegabile una strada diversa da quella del rispetto delle decisioni del tribunale amministrativo, che procedesse invece agli incarichi annuali per gli inclusi nella terza fascia, dando definitività alle graduatorie dichiarate illegittime, per poi dover riaffidare le cattedre ad anno scolastico iniziato;

la terza fascia delle graduatorie permanenti può essere corretta tecnicamente in pochi giorni e gli incarichi annuali possono essere assegnati con regolarità;

a questo proposito è fondamentale sottolineare che la scadenza del 31 luglio non è importante ai fini degli incarichi annuali, ma significativa solo ai fini delle nomine in ruolo che però, come tutti sanno, non sono state previste dal governo;

a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, infatti, gli incarichi annuali dopo il 31 luglio vengono predisposti dai dirigenti scolastici, senza alcun danno né per i docenti né per gli alunni, come è avvenuto lo scorso anno in moltissime province italiane;

dunque, se le graduatorie rettificcate saranno pronte per la nomina dei supplenti in agosto, non vi sarà alcun danno per la scuola italiana, tenuto conto che si potrà procedere comunque alla nomina

degli aspiranti inclusi in prima e seconda fascia, sulle quali la pronuncia del TAR non ha alcun effetto;

a giudizio dell'interrogante sarebbe invece inopportuno da parte dell'Amministrazione, oltre che oneroso, assegnare oggi gli incarichi annuali su graduatorie di terza fascia illegittime, costringere decine migliaia di docenti specializzati SSIS a ricorsi personali, sulla base delle sentenze del TAR, contro tali incarichi e poi tra qualche mese dover rivedere tutto all'arrivo della sentenza del Consiglio di Stato;

ancor più inopportuna sarebbe la paventata utilizzazione da parte del governo della decretazione d'urgenza, se non per accogliere le sentenze emesse dal TAR, perché si agirebbe ai limiti della Costituzione, che salvaguarda i diritti già acquisiti dai cittadini, e perché si continuerebbe la vessazione nei confronti di chi, credendo nelle leggi dello Stato, si è impegnato in un percorso pluriennale programmato per un miglioramento della qualità della scuola, quella qualità che dovrebbe essere il punto di riferimento di ogni atto normativo dell'Amministrazione scolastica —:

quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per garantire la revisione della terza fascia delle graduatorie permanenti, come disposto dal TAR del Lazio, garantendo nel frattempo l'utilizzazione delle graduatorie già provvisoriamente formate di prima e seconda fascia per le nomine di docenti a tempo indeterminato e determinato, rispondendo tempestivamente alle esigenze di avvio dell'anno scolastico 2003-2004. (5-02297)

GRIGNAFFINI, SASSO e CAPITELLI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in diversi istituti paritari il giorno dell'inizio degli esami di Stato si sono riversati, provenienti da altri lidi, un numero di candidati privatisti esterni di gran lunga superiore a quelli interni;

il primato di questo fenomeno spetta a Roma dove nei soliti tradizionali istituti — i cosiddetti diplomifici — il numero dei candidati privatisti risulta essere più del doppio di quelli interni;

fenomeni analoghi si stanno verificando, sia pure in dimensioni più ridotte, in quasi tutte le realtà regionali senza che risulti esercitato il dovuto compito, di vigilanza che spetta al ministero —:

come il ministro intenda operare per imporre rapidamente e senza esitazioni almeno il rispetto di quelle norme che stabiliscono che il numero massimo di candidati esterni non può superare la metà degli alunni interni frequentante la relativa classe terminale. (5-02298)

SASSO, CAPITELLI e GRIGNAFFINI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il MIUR ha emanato la circolare n. 31 del 18 marzo 2003, titolata « Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica »;

la suddetta circolare rappresenta una revisione sostanziale della legge di parità, in quando, agendo su tre direttrici fondamentali viene a determinare:

a) in primo luogo, la rimozione di quasi tutte le norme di emanazione secondaria dettate dal ministero dell'istruzione all'indomani dell'entrata in vigore della legge 62 del 2000. Si tratta di una rimozione selettiva, in quanto vengono confermate solo le disposizioni più favorevoli, agli enti gestori ed alle associazioni padronali. Ciò accade in materia di precisazione della natura dei rapporti di lavoro, di rimozione dei vincoli nella composizione delle classi;

b) in secondo luogo la modifica e la riduzione dei richiami legislativi riconducibili sia a principi costituzionali che a norme legislative. Scompaiono, ad esempio, i richiami all'articolo 33 della Costi-

tuzione o alla libertà di insegnamento previsti dalla legge; vengono prefigurati organi collegiali diversi da quelli previsti nella scuola statale; viene affermato che le « amministrazioni pubbliche », nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione senza indicare né come, né dove, né quando. Insomma, si nega la sostanza dell'articolo 33 della Costituzione sui finanziamenti e si invitano le amministrazioni pubbliche ad adeguarsi;

c) in terzo luogo, viene ridisegnato il mondo delle scuole non statali paritarie, prefigurando un sistema alternativa per certi versi più flessibile, e quindi anche più concorrenziale, di quello statale ciò soprattutto con l'assenza di verifiche successive sul permanere dei criteri per la parità o con l'assunzione acritica delle certificazioni prodotte dal gestore;

la suddetta circolare evidenzia con chiarezza l'intento palese di favorire uno sviluppo della scuola paritaria non basato sulla qualità ma sull'abbattimento dei costi di gestione e gli interroganti ritengono paradossale che con una circolare si tenda di fatto a modificare la legge 62/2000 e lo stesso l'articolo 33, comma 3, della Costituzione —:

se non intenda ritirare la suddetta circolare n. 31, ripristinando la normativa secondaria preesistente. (5-02300)

Interrogazioni a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 luglio 2003, la sezione III-bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni specializzati SISS che chiedeva, fra le altre cose, l'annullamento del decreto ministeriale n. 40 del 18 aprile 2003. Tale decreto attribuiva 18 punti ai docenti in possesso di abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, al fine di determinare un riequilibrio delle posizioni tra questi ultimi e i docenti SISS;

gli specializzati SISS infatti si avvalgono di un *bonus* di 30 punti che fino al 2001 era previsto anche per gli abilitati mediante concorso ordinario. Per questi ultimi però tale *bonus* è decaduto automaticamente con il loro insediamento nelle graduatorie permanenti. Ciò non si è invece verificato per i SISS, i quali mantenevano dunque il *bonus* ma comunque andavano ad occupare una distinta fascia della graduatoria;

il DL 255 del 3 luglio 2001, ha abolito dette fasce facendo confluire tutti gli abilitati nello stesso calderone, ma non ha previsto di togliere quei 30 punti ai SISS;

il MIUR di fronte a questa incongruenza ha approvato con il decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, una revisione della tabella di valutazione, prevedendo l'attribuzione di 18 punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, volti a rendere realmente equipollenti i diversi tipi di abilitazione (18 + 12 di servizio = 30);

ora, qualora le graduatorie venissero rivoluzionate in base alla suddetta sentenza del TAR del Lazio, migliaia di precari storici abilitati col vecchio ordinamento si troverebbero scavalcati sia da coloro che, pur in possesso di servizio precedente non hanno superato, stavolta fortunatamente, il concorso ordinario e si sono riversati nelle SISS, sia dai neolaureati che, freschi di studio e privi di ogni esperienza didattica reale, si troverebbero a presidiare compatti le migliori posizioni delle graduatorie permanenti —:

se non intenda proporre ricorso avverso la sentenza del TAR del Lazio che, ad avviso dell'interrogante, origina gravissimi problemi di gestione delle procedure per l'avvio dell'ormai imminente nuovo anno scolastico mentre il decreto ministeriale di cui si è detto costituisce una garanzia di lavoro per chi negli ultimi 6/7 anni ha svolto un ruolo fondamentale nella scuola pubblica. (4-07116)

RUGGERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Marcaria (Mantova), con una popolazione di poco più di 7.000 abitanti, è caratterizzato, com'è noto, da una straordinaria estensione territoriale (circa 90 Km quadrati), che ne fa il terzo comune della regione (dopo Milano e Viadana) per territorio;

a ciò si aggiunga il fatto che la conformazione del territorio stesso, piuttosto allungata, fa sì che le frazioni (8 complessivamente con il capoluogo) distino tra loro parecchi chilometri (le due più distanti, Cesole e Casatico, oltre 20...);

tale situazione, oltre a creare situazioni di grande dispendio di risorse (per strade, cimiteri, verde, arredo degli abitati, scuole), rende particolarmente disagiata mantenere vivo il senso di appartenenza, di « comunità », la qual cosa è stata negli anni faticosamente mantenuta dislocando, in maniera uniforme i servizi su tutti i centri del comune;

a tutt'oggi, nel comune è attiva una sola scuola media, quella di Campitello (il centro più popolato), la quale ha tuttavia, da sempre dislocato l'erogazione del servizio d'insegnamento su due plessi, Campitello medesimo ed il capoluogo, Marcaria, dove la vecchia scuola media è stata soppressa nel 1995 ma dove, grazie al mantenimento « di fatto » dell'insegnamento, i ragazzini di tutta la parte nord del comune e del vicino comune di S. Martino Dall'Argine potevano continuare a fruire della scuola senza doversi spostare;

tale situazione è sino ad oggi stata possibile per il fatto che il ministero assegnava alla scuola gli organici per 3 classi, di cui 2 rimanevano a Campitello ed una veniva dislocata, come detto, a Marcaria;

nel maggio 2003 si è venuta a creare una gravissima situazione a seguito dei tagli degli organici degli insegnanti, per cui, con lo stesso numero di alunni iscritti

dello scorso anno, sono state concesse dal C.S.A. di Mantova solo due classi prime delle tre richieste;

ad aggravare la situazione didattica c'è la presenza di un alunno portatore di *handicap* grave, per il quale la maestra elementare ha già proposto un progetto di inserimento di un paio di mesi nel prossimo anno scolastico e sempre per il quale l'amministrazione comunale di Marcaria ha concordato un altro progetto, interamente finanziato, di assegnazione dell'insegnante di sostegno per tre ore settimanali nell'anno scolastico 2003-2004;

seppur il numero attuale di 52 alunni iscritti, secondo la normativa vigente, non consentirebbe un terzo organico, si ritiene che alcune precisazioni possano meglio chiarire la deplorabile situazione creatasi in queste settimane:

a) l'amministrazione comunale in questi anni, per fare fronte alla situazione descritta sopra (vastità del territorio e soppressione della scuola media nel capoluogo Marcaria), considerando la scuola media un servizio fondamentale e di carattere obbligatorio, ha mantenuto i due plessi scolastici sul territorio, accollandosi, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, l'onere di finanziare con il piano per il diritto allo studio insegnamenti extracurricolari e progetti didattici che permettessero alle scuole una didattica al passo con i tempi, con investimenti di molte centinaia di migliaia di euro;

b) tre anni fa il dirigente della scuola media aveva fatto richiesta all'amministrazione comunale di eseguire i lavori di completa messa a norma dell'edificio delle scuole medie di Marcaria; tale richiesta è stata peraltro reiterata, fino a giungere ai termini della diffida, nel 2002;

c) stante tale situazione, e a fronte dell'assicurazione, del mantenimento dell'insegnamento nel plesso di Marcaria, il comune si è attivato, finanziando i lavori di ristrutturazione, attualmente sono in corso e in fase di ultimazione, con un dispendio di circa euro 200.000;

d) dall'anno scolastico 2000-2001 l'amministrazione finanzia un progetto di seconda lingua comunitaria facoltativa di lingua tedesca (oltre alla lingua inglese) per arricchire l'offerta formativa data ai ragazzi di Marcara che altrimenti avrebbero un'unica lingua curricolare, la lingua inglese;

e) sono ormai alcuni anni che un gruppo di bambini provenienti dal comune di S. Martino dall'Argine, che non ha sul suo territorio una scuola media, si iscrivono alla scuola di Marcara, verso cui confluiscono anche i bambini della frazione di Casatico;

i bambini iscritti alla classe prima media di Marcara per l'anno scolastico 2003-04 sono 17 (16+1 ripetente); è oltre modo ovvio che, in caso di mancata attuazione della classe, l'utenza si disperderebbe in altri plessi fuori dal territorio comunale di Marcara posto che il plesso di Campitello risulta ben più lontano (circa 10 Km), rispetto ad altri;

si hanno molte perplessità sulla gestione del problema da parte del Dirigente S. della scuola media che, essendo giunto da poco, non conosce la realtà del comune di Marcara, dove i due paesi di Marcara e Campitello sono due centri comprimari nel territorio e fortemente antagonisti, vista la conformazione geografica di cui s'è già fatto cenno;

i docenti della scuola non hanno avuto un atteggiamento unitario, questo non ha migliorato il clima di conflittualità creatosi in queste settimane;

il collegio docenti ha dato il parere, non vincolante, di portare le due classi prime a Campitello giocando sull'evidente superiorità numerica dei docenti aventi la propria cattedra proprio su quel plesso;

ciò che tuttavia è ben più grave è che il consiglio d'istituto ha confermato questa posizione, pur essendo pervenuta alla scuola, in data precedente, una delibera della giunta municipale che affermava la necessità di mantenere una classe prima a

Marcara, senza attivare alcuna forma di concertazione con l'ente locale, neppure invitato alla seduta;

si è fermamente convinti che un coinvolgimento dell'amministrazione comunale sarebbe stato necessario e che, comunque, scelte di questa importanza debbano essere concertate tra gli enti e le istituzioni interessate, anche e soprattutto a fronte dell'ingentissimo impiego di risorse che, nel corso degli anni (così come a tutt'oggi) il comune ha riversato sulla scuola media, finanziando decine di progetti, offrendo servizi, d'eccellenza ed intervenendo sugli immobili (cosa peraltro in corso sullo stesso plesso di Marcara);

le proiezioni anagrafiche da noi attentamente analizzate, insieme allo sviluppo urbanistico e industriale, previsto nel nuovo piano regolatore del comune e al continuo arrivo di immigrati, confortano, sul fatto che Marcara vedrà un notevole incremento demografico nel prossimo futuro (cosa peraltro già in atto, avendo avuto il comune, in percentuale, il maggior aumento demografico del distretto nello scorso anno);

i docenti del plesso di Marcara sono disponibili alla flessibilità oraria totale, perciò si potrebbe garantire un buon servizio scolastico anche con l'attivazione di una classe prima a tempo normale (adesso funzionano classi a tempo prolungato) meno onerosa per lo Stato, il comune integrerebbe con proprie risorse le ore mancanti;

l'improvvisa soppressione del plesso di Marcara, comunicata solo dopo il 30 maggio, ha gettato le famiglie nella più profonda apprensione e sconcerto; queste, infatti, sulla base delle assicurazioni ricevute all'atto della presentazione del piano dell'offerta formativa (che prevedeva la continuazione del plesso nel capoluogo), avevano iscritto i loro figli alla scuola media di Campitello (plesso di Marcara) e si trovano, a tutt'oggi a veder repentinamente ed inspiegabilmente mutata in maniera radicale la situazione;

tale stato di cose ha peraltro portato, com'era ovvio aspettarsi, a veri e propri episodi di conflittualità sociale, in marcate forme di protesta e a dimostrazioni di vera e propria disistima verso le istituzioni nel loro complesso; il Municipio è stato più volte simbolicamente occupato dai genitori e, nel corso di incontri pubblici, si è dovuto assistere al vero e proprio formarsi di « fazioni di paese » accese le une contro le altre;

il tutto, pur a fronte della disponibilità del comune di fare tutto quanto è in proprio potere per il mantenimento del plesso di Marcaria —:

quali iniziative intenda attivare perché sia accolta la richiesta dell'assegnazione di una terza classe prima (scuola media), a tempo normale, in organico di fatto nel plesso di Marcaria, in deroga ai vigenti criteri di assegnazione, motivata dagli argomenti posti in premessa e sostenuta dall'amministrazione comunale di Marcaria, dall'amministrazione provinciale di Mantova, dall'Anci regionale e dai parlamentari di collegio. (4-07117)

TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Commissario del CNR professor De Maio si è attribuito, con apposita ordinanza, i poteri di direttore dell'Ente;

il decreto di Commissariamento affida al Commissario i poteri degli organi di nomina governativa, ma certo non quelli del Direttore;

il principio generale dell'ordinamento stabilisce una separazione di competenza e di responsabilità tra gli organi di nomina governativa e le figure apicali della struttura tecnico-amministrativa;

la funzione di Direttore del CNR richiede professionalità scientifiche e organizzative di livello internazionale —:

se il Ministro non ritenga che l'assunzione dei poteri del Direttore da parte

del Commissario del CNR costituisca una decisione illegittima in netto contrasto con la distinzione di compiti e responsabilità tra organi politici e direzioni tecniche delle amministrazioni pubbliche;

se il Ministro non ritenga necessario, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, di indicare al Commissario del CNR l'opportunità di bandire un concorso internazionale al fine di scegliere un nuovo Direttore di alta professionalità in campo scientifico e organizzativo. (4-07119)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 1° agosto 2003 si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori della « SDA Express Courier », società del gruppo « Poste Italiane », per uno sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti;

da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che la protesta è stata indetta perché l'azienda si rifiuterebbe di aprire un confronto con i sindacati per la definizione di un accordo integrativo aziendale;

sempre da notizie provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria si denuncia il fatto che « ci sono stati da parte dell'azienda una serie di comportamenti unilaterali gravissimi, come la decisione di assorbire quota parte degli incrementi economici derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, la chiusura di filiali in assenza di ogni comunicazione al sindacato e il continuo ricorso a trasferimenti "punitivi", che evidenziano la volontà dell'azienda di operare in un regime provocatorio inaccettabile —:

se non ritenga opportuno adoperarsi presso i soggetti interessati affinché sia